


COMUNE DI FAGGIANO
Provincia di Taranto



REGOLAMENTO D'USO
DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI

allegato alla delibera C. C. n. 3 del 09/04/2014

Art. 1
Principi fondamentali

Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a. Affidare la gestione degli impianti sportivi con i criteri di economia, efficienza e funzionalità, nonché di tutela per l'Ente ;
- b. Promuovere l'attività sportiva come azione di contrasto ai fenomeni di emarginazione psico-sociale e alle variegate devianze specie giovanili e adolescenziali;
- c. Favorire le Società e le Associazioni dilettantistiche **locali** nell'affidamento della gestione degli impianti sportivi secondo il disposto dell'art. 90, comma 25 della legge 289/2000, che così recita :*"nei casi in cui l'Ente Pubblico Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche....."*;
- d. riservarsi il diritto di utilizzo diretto in occasione di manifestazioni o iniziative indette dall'Ente.
- e. Garantire, nella eventuale convenzione, l'utilizzo delle strutture da parte delle locali Scuole per "Gare della Gioventu' " o tornei scolastici, riservando a ciò' specifici spazi e orari da stabilirsi in convenzione.

Art. 2

Forme di gestione

Le funzioni inerenti alle attività di cui all'articolo precedente, sono esercitate direttamente dal Comune ovvero mediante un gestore, individuato mediante avviso pubblico. In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo dell'impianto e sull'osservanza del presente regolamento, con poteri ispettivi

Art. 3

Gestione diretta degli impianti sportivi

Possono fruire della concessione in uso degli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:

- a) *Le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati della varie discipline sportive;*
- b) *Le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva con*

risultati comprovati e sottoscritti dall'Ente di appartenenza;

c) Le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini.

2. I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

3. Gli impianti sportivi comunali sono concessi prioritariamente ai sodalizi sportivi aventi sede in Faggiano e operanti nella comunità locale, residuando disponibilità di spazi e di calendario, potranno, altresì, essere concessi anche a società non aventi sede in Faggiano ma operanti attivamente nel territorio comunale.

4. Ai fini del presente Regolamento, sono da considerarsi locali quelle Società che hanno la sede societaria, la maggioranza dei soci e il relativo presidente residenti.

Art. 4

affidamento degli impianti sportivi in gestione a terzi: priorità di scelta

Ai fini dell'affidamento della gestione ed in caso di contemporanee istanze per la gestione dell'impianto sportivo, sarà osservato il seguente ordine di priorità, per ogni richiedente secondo la disciplina sportiva statutaria (calcio, pallavolo, bocce, e così via) e tenuto conto, all'interno di ciascuna categoria, dell'anzianità di costituzione e, in caso di parità dei due requisiti precedenti in ragione del maggior numero dei tesserati:

1. **Società sportive dilettantistiche** di Faggiano regolarmente costituite, con proprio Statuto, in forma autonoma o affiliata ;

2. **Società, o Associazioni socio-culturali** di Faggiano che intendono dedicarsi alla promozione dello

- sport, preferibilmente dotate di personale qualificato ed autorizzato;
3. **Società o Associazioni non residenti** secondo l'ordine di cui ai punti 1 e 2.
 4. **Soggetti privati residenti nel Comune di Foggiano residenti** nel Comune di Foggiano;
 5. **Soggetti privati non residenti nel Comune di Foggiano.**

Art. 5 Orari

Gli orari di accesso agli impianti sono stabiliti insindacabilmente dagli organi preposti del Comune previo confronto con le locali Associazioni Sportive.

L'orario massimo di apertura e chiusura degli impianti, è il seguente:

8,00 / 24,00

A questo orario devono attenersi tutti coloro che svolgono attività sportiva nell'interno degli impianti a qualsiasi categoria appartengano.

Deroghe possono essere concesse dal Comune per iniziative diverse e in casi eccezionali.

art. 6 norme per gli atleti

Chiunque svolge attività sportiva all'interno della struttura, deve essere munito di adeguata tenuta ginnica (tuta sportiva e scarpe da tennis o calcio) atta ad esercitare lo sport per cui si è autorizzati.

Art. 7 Responsabilità e obblighi del gestore

Il soggetto gestore si occupa della gestione dell'impianto sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e dalla convenzione; dovrà altresì tener conto delle indicazioni e degli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione Comunale. A tal fine il soggetto

gestore agevolerà le visite periodiche che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno disporre.

2. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori e/o interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari. Il gestore dovrà presentare all'Amministrazione Comunale e per conoscenza alla Commissione Comunale allo Sport la relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulle attività sportive svoltesi, includendovi la relativa rendicontazione finanziaria.

3. Spettano al soggetto gestore i proventi delle tariffe d'uso versati dalle società utilizzatrici dell'impianto e da altri soggetti autorizzati ad accedervi.

4. Sono compiti del soggetto gestore:

- La custodia di tutti i locali della struttura, anche quando gli impianti vengono concessi in uso ad altri gruppi enti e organizzazioni sportive;

- La manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle attrezzature;

- L'irrigazione e la cura del verde, anche nelle aree circostanti l'impianto;

- L'assunzione degli oneri relativi ad energia elettrica, acqua e riscaldamento;

- Garantire il pieno utilizzo dell'impianto alle società sportive regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

- Prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Faggiano intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;

- Segnalare tempestivamente all'Ufficio tecnico e ufficio dello sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;

- Mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale l'impianto qualora la stessa ne ravvisi la necessità;

- Rispondere civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche a terzi;

- Quanto stabilito nella convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale.

5. Il gestore sarà tenuto al pagamento di penali in caso di violazione della convenzione stipulata.

Per quanto concerne l'uso degli impianti e lo svolgimento della relativa attività sportiva agonistica, promozionale o di qualsiasi altra natura, in regime di convenzione, il Comune declina ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi all'interno degli impianti stessi. Le responsabilità dell'uso degli impianti e della pratica sportiva restano totalmente, e senza eccezione alcuna, a carico del gestore.

Gli atleti, il personale impegnato, i soci e gli spettatori, presenti all'interno della struttura, devono essere coperti, a cura e spese del gestore, da apposite polizze assicurative per danni propri e verso terzi o cose.

Parimenti, l'intera struttura deve essere assicurata per i danni cagionati da terzi o da cose e per i danni che la struttura dovesse derivare dall'utilizzo dal caso fortuito, da forza maggiori e e da atti vandalici.

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità circa eventuali danni alla struttura, alle persone e/o alle cose insistenti nella struttura o ad essa attinenti.

L'unico interlocutore, in caso di incidenti a persone e/o cose che possono dare adito a liti anche giudiziarie, è il gestore dell'impianto.

L'affidatario non può cedere a terzi la gestione dell'impianto sportivo, potendo esclusivamente consentirne l'utilizzo, ulteriori puntualizzazioni possono essere inserite nella convenzione.

Art. 8

DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione per la gestione degli impianti sportivi non può eccedere la durata dei 30 anni è stabilito in anni 18.

Essa prevederà altresì una clausola di recesso, motivata, sia per il Comune che per il gestore da far valere mediante atto scritto con un semplice preavviso di sei mesi.

Art. 9

caratteristiche della convenzione

Ai fini della concessione all'uso dell'impianto è stipulata apposita convenzione, in cui il Comune dovrà stabilire le condizioni di manutenzione ordinaria, straordinaria, possibilità di migliorare l'efficienza dell'intero impianto, responsabilità, spese ordinarie (acqua, luce, fogna, ecc.) nonché gli ulteriori obblighi a carico del gestore .

ART. 10

canone do gestione dell'impianto

1. L'avviso pubblico stabilisce il canone di gestione annuale a carico dell'affidatario per l'intera struttura oltre alle spese ordinarie di gestione dell'impianto
2. Sono esentate le iniziative pubbliche senza finalità di lucro e quelle promosse dalla scuola. Per queste ultime comunque va rilasciata apposita autorizzazione da parte del Comune.
3. Eventuali ulteriori disposizioni saranno definite nella delibera della Giunta Comunale che fissa i criteri sulla base dei quali dovrà essere stipulata la convenzione e nella convenzione stessa.

Art. 11

utilizzo degli impianti da parte di minori privati

Gli impianti sportivi possono essere utilizzati anche da privati minori. In tal caso i richiedenti l'autorizzazione devono essere i genitori o tutori, i quali si assumono interamente qualsiasi responsabilità. In questo specifico caso il richiedente sottoscriverà una dichiarazione nella quale esplicitamente dichiara la non responsabilità in alcun caso del Comune.

Art. 12

USI DIVERSI DELLA STRUTTURA

1. Gli impianti possono essere dati in concessione d'uso per
 - a) Manifestazioni sportive
 - b) Allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive annuali e/o temporanee;

c) Manifestazioni di carattere diverso con finalità socio-culturali (spettacoli - convegni - congressi - mostre ecc.);

2. Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

3. La concessione d'uso degli impianti sportivi comunali, in regime di gestione diretta dell'Amministrazione Comunale, ha durata non superiore ad una stagione sportiva.

Art. 13

Esercizio di ristoro

Del pubblico esercizio (bar-ristoro) esistente o da realizzare all'interno della struttura, in quanto autorizzato, possono usufruire sia gli sportivi che gli spettatori, così come prevede la tipologia dell'autorizzazione stessa.

Art. 14

n o r m a f i n a l e

L'uso degli impianti affidati in gestione sono disciplinati da apposita convenzione e ad esse si applicano tutte le norme di cui al presente Regolamento.